



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1339**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Approvazione dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale previsti dall'articolo 13 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale".

Il giorno **01 Luglio 2013** ad ore **16:10** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**ALBERTO PACHER**

Presenti:

**ASSESSORI**

**MARTA DALMASO  
MAURO GILMOZZI  
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI  
TIZIANO MELLARINI  
ALESSANDRO OLIVI  
UGO ROSSI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

L'articolo 13, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 17 del 30 luglio 2010 (legge provinciale sul commercio 2010) prevede che *“1. Con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto del piano urbanistico provinciale, sono approvati i criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.*

*2. La deliberazione stabilisce, tra l'altro:*

*a) i criteri per l'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali;*

*b) i vincoli di natura urbanistica e in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi relativi alle diverse strutture di vendita, nonché le condizioni minime di compatibilità urbanistica, ambientale e funzionale per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita, con riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento.”.*

L'articolo 11, comma 2 della L.P. 17/2010 stabilisce che *“Per la definizione dei criteri di programmazione urbanistica relativi all'apertura delle strutture previste dal comma 1, la deliberazione prevista dall'articolo 13 è approvata, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sulla base di analisi di carattere urbanistico e ambientale che considerano in modo particolare i parametri relativi al contenimento dell'impatto territoriale e ambientale di strutture di elevata dimensione, la promozione della qualità del territorio, del tessuto urbano e dei centri storici nonché le esigenze di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e di tutela della salute; le analisi tengono conto, in particolare, degli obiettivi strategici del piano urbanistico provinciale, anche con riguardo al rispetto della carta del paesaggio e del sistema infrastrutturale e dell'obiettivo di un equilibrato rapporto tra territorio libero e territorio costruito.”.*

Al fine di disporre dei necessari elementi conoscitivi riguardanti il territorio provinciale per definire le dinamiche di sviluppo degli insediamenti commerciali in modo integrato con le funzioni e le potenzialità che ciascun ambito territoriale della provincia di Trento può esprimere, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1017 del 13 maggio 2011, ha affidato al Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico di Torino un incarico di consulenza scientifica avente ad oggetto *“Applicazione della valutazione integrata territoriale per la costruzione di scenari territoriali del commercio in provincia di Trento”.*

Il Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico di Torino, a conclusione dell'incarico di consulenza scientifica, ha consegnato in data 28 giugno 2012 il rapporto finale di attività e la documentazione oggetto dello studio e della ricerca che riguarda, in modo particolare, l'insediamento delle grandi strutture di vendita al dettaglio.

Con il presente provvedimento si definiscono pertanto i criteri urbanistici del settore commerciale e in particolare i vincoli di natura urbanistica ed edilizia per gli insediamenti commerciali che costituiscono atto di indirizzo per le Comunità e i Comuni ai fini dell'adozione o adeguamento dei rispettivi PTC o PRG.

L'articolo 13, comma 3, della L.P. 17/2010 stabilisce infatti che *“Le comunità e i comuni, nell'esercizio delle loro funzioni di pianificazione territoriale,*

*si conformano ai criteri di programmazione urbanistica stabiliti dalla deliberazione prevista dal comma 1, adottando le eventuali varianti di adeguamento entro dodici mesi dall'approvazione della deliberazione o delle sue successive modifiche.”.*

Il successivo comma 4 dell'articolo 13 prevede inoltre che *“Fino alla revisione degli strumenti urbanistici comunali è sospeso il rilascio di concessioni edilizie e di autorizzazioni commerciali in contrasto con i criteri di programmazione urbanistica previsti dal comma 1.”.*

L'articolo 72, comma 7, della L.P. 17/2010 stabilisce infine che *“Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione prevista dal comma 2, le condizioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita al dettaglio come definite da questa legge sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni transitorie disciplinate da questa legge. A decorrere dalla predetta data e fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 13 l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita al dettaglio è comunque consentito nel rispetto dei criteri previsti dal comma 2, salvo il rispetto della normativa vigente in materia ambientale. Dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione prevista dall'articolo 13 le condizioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita al dettaglio sono regolate dalla disciplina prevista dall'articolo 11 e dai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale approvati ai sensi dell'articolo 13, fatte salve le disposizioni transitorie disciplinate da questa legge.”.*

I criteri sono stati elaborati in collaborazione con le competenti strutture provinciali facenti capo al Dipartimento Territorio, ambiente e foreste.

La presente proposta di deliberazione ed il relativo allegato sono stati sottoposti, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, della L.P. 17/2010, al parere del Consiglio delle Autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

In particolare, l'esame del provvedimento da parte del Consiglio delle autonomie locali è stato preceduto da un lavoro di valutazione, approfondimento e coordinamento delle osservazioni pervenute da parte dei comuni che, nel testo finale, hanno trovato ampia condivisione. Con nota prot. n. 728 del 7 giugno 2013 il Consiglio delle Autonomie locali ha comunicato che nella seduta del 5 giugno 2013, preso atto degli emendamenti proposti, ha formalmente condiviso la nuova impostazione e ha espresso il proprio parere favorevole.

La competente commissione permanente del Consiglio provinciale ha espresso il proprio parere positivo nella seduta del 21 giugno 2013.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 30 luglio 2012, n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale) ed in particolare gli articoli 11, 13 e 72;
- visti gli atti citati in premessa;
- visti i pareri resi dal Consiglio delle Autonomie locali e dalla competente Commissione permanente del Consiglio provinciale;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

1. di approvare i criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale previsti dall'articolo 13, commi 1 e 2, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione come allegato n. 1;
2. di fare propri gli studi scientifici e le analisi condotti, per conto della Provincia autonoma di Trento, dal Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio del Politecnico e Università di Torino nell'ambito dell'incarico della consulenza scientifica affidato con deliberazione n. 1017 del 13 maggio 2011;
3. di rinviare, per quanto riguarda le disposizioni transitorie da applicare in attesa dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale, a quanto stabilito dall'articolo 10 dei criteri di cui all'allegato 1 al presente provvedimento;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dell'allegato n. 1 nel Bollettino ufficiale della Regione, unitamente all'avviso dell'avvenuta notifica alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2010.

LF